

TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 414 c.p.c

Per:

la Sig.ra **CAVALLARO Liliana**, nata a Novara (NO) il 20.05.1978 ed *ivi* residente in via Sforzesca n.27, C.F.:CVLLLN78E60F952F, assistita, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Luana Nigito, del foro di Novara, C.F.: NGTTSL78A59A429K, la quale dichiara di voler ricevere ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. le comunicazioni presso il proprio numero fax: 1786061815, PEC: teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it, ed elettivamente domiciliata presso il suddetto studio giusta delega versata in atti telematicamente

-ricorrente-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, con sede in Roma Viale Trastevere 76A (P.E.C. estratta dai registri PP.AA. uffgabinetto@postacert.istruzione.it) e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

-resistente-

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nella persona del Direttore *pro tempore* (c.f.: 97613140017, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele n. 70, (P.E.C. estratta dai registri PP.AA. drpi.contenzioso@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni,

-resistente-

Ufficio VII Ambito Territoriale di Novara (USP Novara) nella persona del Direttore *pro tempor*, c.f.: 80014360038, con sede in Novara (NO) Via Mario Greppi n.7, (P.E.C. estratta dai registri PP.AA. uspno@postacert.istruzione.it) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, all'indirizzo di posta elettronica



certificata *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it* estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni

-resistente-

NONCHE' EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria **ADSS A.S. 2024/2025 I e II FASCIA** dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Novara, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

-potenziali resistenti-

IN PUNTO:

DIRITTO AL RICONOSCIMENTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO ADSS A.S. 2024/2025 AI SENSI DELL'ART.14 CO. 1 DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 APRILE 2024, N. 56

A) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza per territorio nelle controversie in materia di lavoro è inderogabile.

Nel caso che qui ci riguarda, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.M., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), che così recita: *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. Citato, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (e il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio), trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c., previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.



Attualmente la ricorrente è assunta a tempo determinato, con contratto sino al 30 giugno 2025, presso l'Istituto Tecnico Industriale "Giuseppe Omar" con sede a Novara (NO) Corso Baluardo La Marmora n.12, pertanto il foro competente sarà quello di Novara (doc.1).

PREMESSO CHE

- La Prof.ssa Cavallaro Liliana svolge la professione di insegnante da più di dieci anni, essendo stata assunta con contratti annuali a tempo determinato.
- Nell'a.s. 2022-2023 la docente aveva superato il test di ingresso, estremamente selettivo (solo 100 posti disponibili), presso l'Università di Bergamo, per accedere al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, pochi mesi dopo l'inizio delle lezioni, un grave infortunio subito durante un laboratorio universitario l'ha costretta a ritirarsi, visto che il bando ministeriale non prevedeva alcuna possibilità di didattica a distanza, se non per ragioni legate al Covid.
- La docente così nell'anno accademico 2023-2024, si è nuovamente iscritta ai test di ingresso, che ha dovuto ripetere, per accedere al TFA, questa volta presso l'Università Statale di Milano, dove i posti disponibili erano solo 60. Dopo una selezione particolarmente ardua, a settembre 2023 ha iniziato il percorso formativo, partecipando a quattro lezioni settimanali in presenza, che si è poi concluso nel giugno 2024.
- Ciò con non pochi sacrifici, essendo la ricorrente vedova e madre di tre figli e potendo contare esclusivamente sull'aiuto dei suoi genitori ormai anziani. L'impegno profuso dalla docente e la sua determinazione le hanno consentito di concludere positivamente il tirocinio formativo, nella speranza di poter finalmente ottenere un posto stabile e così garantire una sicurezza economica alla sua famiglia monogenitoriale e un futuro più sereno ai suoi figli.
- In data 24 maggio 2024 presentava domanda di iscrizione nella graduatoria prima fascia per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado, aspirando all'immissione in ruolo e ad agosto presentava ulteriore domanda con indicazione di preferenza delle sedi sia per il ruolo che per supplenza.
- Tuttavia, come si avrà modo di meglio spiegare nel prosieguo, a causa di un palese errore commesso da parte della Pubblica Amministrazione questa è stata ingiustamente privata da tale possibilità;
- Tale errore risulta essere comprovato non solo dalla documentazione ottenuta a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi, ma anche espressamente ammesso e riconosciuto dall'Ufficio Scolastico in sede di esperimento del tentativo di conciliazione.



Tutto ciò premesso,

SI OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

1. SULLA DISCIPLINA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Con il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19** (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) il legislatore **all'art 14 comma 1, lettera c) bis**, ha disposto che *“in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”*.

Le modalità specifiche della procedura straordinaria di assegnazione venivano delineate con il successivo **d.m. del 6 giugno 2024 n.111** ove in particolare all'art. 3 ci è dato leggere:

“(Modalità di svolgimento della procedura straordinaria)

- 1. Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno. Entro il termine di attivazione della procedura di cui al successivo comma 3, gli USR possono procedere ad eventuali scorrimenti in caso di rinuncia da parte degli aspiranti individuati.*
- 2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente.*
- 3. Qualora a seguito dello svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, non siano stati*



destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura si applicano le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con le modalità previste all'articolo 4, commi da 6 a 8. Al fine di consentire agli Usr la gestione delle procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale in tempi congrui rispetto all'avvio dell'anno scolastico, eventuali rinunce alle assegnazioni effettuate nella fase interprovinciale della procedura di cui al presente comma non possono dare luogo a successivi scorrimenti delle graduatorie.

4. *Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato...”.*

Alla luce della normativa vigente la Pubblica Amministrazione era tenuta a svolgere tutte le operazioni utili e necessarie per determinare in modo corretto il numero dei posti liberi e vacanti finalizzati all'immissione in ruolo dei docenti aspiranti.

2. SULL'ERRORE COMMESSO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA.

Come anticipato, la Prof.ssa Cavallaro, dopo aver presentato la domanda di partecipazione alla procedura (doc. 2) e quella contenente l'indicazione delle preferenze (doc.2A) entro il termine stabilito del 7 agosto 2024, veniva inserita nelle **graduatorie GPS I fascia ADSS, pubblicata il 02.08.2024, occupando la posizione n. 24 con punti 133** (doc. 3).

Tuttavia, la docente per l'anno scolastico in corso è stata destinataria di un posto di supplenza dal 01/09/2024 al 30/06/2025 presso l'Istituto Tecnico Industriale “*Giuseppe Omar*” (si veda doc.1), ma in realtà avrebbe avuto diritto ad essere assunta con contratto sino al 31 agosto 2025 finalizzato all'immissione in ruolo. Ciò a causa di un palese errore commesso da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Si ripercorrono di seguito le operazioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione:

- 1) Il **17 maggio 2024** venivano pubblicati gli esiti della “*Mobilità Personale Docente di ogni ordine e grado – A.S. 2024/2025*” e nel tabulato riassuntivo per la scuola di secondo grado sostegno (doc. 4) **risultavano disponibili per l'immissione in ruolo n. 103 posti iniziali, 95 dei quali venivano accantonati** per i docenti che avevano nell'a.s. 2023/2024



svolto e superato l'anno di prova.

2) Residuavano pertanto n. 8 posti a cui se ne andavano ad aggiungere altri 2 per "*Trasferimenti Provinciali in uscita verso altra tipologia*", per un **totale di n. 10 posti dopo i movimenti**.

3) Di questi 10 posti, uno veniva assegnato al Liceo Classico al docente [REDACTED], quale unico vincitore di concorso che aveva espresso preferenza per la provincia di Novara; **ne restavano così disponibili 9**.

4) Dal **bollettino delle nomine pubblicato in data 21.08.2024** (doc.5) risultava che dei 9 posti disponibili, 2 venivano assegnati ai Proff. [REDACTED] (punteggio 80) e [REDACTED] (punteggio 47), quali riservisti.

5) **Successivamente venivano effettuate n. 7 nomine finalizzate all'immissione in ruolo dei docenti** (con esclusione quindi dei riservisti [REDACTED] e dell'unico vincitore di concorso [REDACTED] che aveva espresso preferenza per la Provincia di Novara).

Dal medesimo bollettino del 21.08.2024 si evince come la Prof.ssa [REDACTED] sia stata l'ultima, quindi la settima, tra i docenti assegnatari. La stessa era collocata alla posizione n. 23 nelle GPS Prima fascia, con punteggio 140,5, seguita alla posizione n. 24 dalla Prof.ssa Cavallaro con punteggio 133.

È quindi evidente come l'esponente sia stata la prima esclusa nelle nomine finalizzate al ruolo.

A seguito di istanza di accesso agli atti del 5.09.2024, la Prof.ssa Cavallaro apprendeva solo in data 11.10.2024 (doc.6) -quindi oltre i termini di 30 giorni- che entrambi i destinatari di nomina aventi punteggi inferiori alla ricorrente (Proff. [REDACTED]) avevano in effetti diritto alla precedenza in quanto c.d. "riservisti".

Allo stesso modo dalla documentazione fornita a seguito dell'accesso risultava che **L'UFFICIO SCOLASTICO, nel calcolo delle disponibilità INIZIALI aveva commesso un grave errore, omettendo di inserire un posto che era libero e vacante, che si era reso disponibile già dal gennaio 2024 a seguito di un pensionamento d'ufficio per raggiungimento dei limiti d'età di un docente dell'Istituto Ravizza. Ciò ha poi, a catena, determinato il venir meno di un posto utile ai fini dell'immissione in ruolo, proprio quello che sarebbe spettato alla Prof.ssa Cavallaro.**

Quanto affermato risultava altresì essere confermato dal bollettino del secondo giro di nomine (doc. 7) pubblicato il 05.09.2024 ove comparivano incredibilmente due ulteriori posti disponibili



per supplenza annuale fino al 31 agosto 2025 e precisamente:

- N.1 posto disponibile all'Istituto Professionale G. Ravizza, a seguito di pensionamento d'ufficio, che veniva assegnato con supplenza annuale al Prof. ██████████
██████████;
- N.1 posto disponibile all'Istituto Liceo Galileo Galilei di Borgomanero, assegnato con supplenza annuale rispettivamente e alla Prof.ssa ██████████.

Ebbene, se l'Ufficio Scolastico territoriale di Novara avesse tempestivamente comunicato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il posto vacante da pensionamento per limite d'età è fuor di dubbio che il contingente assunzionale provinciale sarebbe stato di una unità in più.

Infatti, i 103 posti disponibili INIZIALI pubblicati a maggio in realtà avrebbero dovuto essere quantomeno 104.

Si evidenzia che il posto libero e vacante di cui si discute non sarebbe comunque potuto essere destinato alle percentuali previste dalla legislazione vigente per le quote di riserva, che già erano interamente state soddisfatte con le operazioni di cui sopra.

Quindi, il posto resosi disponibile al Ravizza proveniente da un pensionamento d'ufficio per raggiungimento dei limiti d'età avrebbe dovuto risultare già tra le disponibilità iniziali di maggio.

È bene precisare che, una volta pubblicato il secondo bollettino di nomine, la ricorrente si recava personalmente all'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara per chiedere spiegazioni e, dopo aver parlato con il funzionario Dott. ██████████, apprendeva che la disponibilità della cattedra del Liceo Galileo Galilei di Borgomanero derivava da una decadenza, ovvero una rinuncia al ruolo definitivo dopo l'anno di prova, ma che l'ufficio non aveva inserito nella disponibilità iniziale poiché fino al 31 agosto il docente avrebbe potuto cambiare idea.

Quanto invece alla cattedra del "Ravizza" di Novara, lo stesso funzionario ammetteva che si trattava di un pensionamento, ma attribuiva la responsabilità all'Istituto scolastico in quanto – a suo dire- non ne avrebbe dato tempestiva comunicazione al Ministero.

Circostanza confutata, come anticipato, dalla documentazione fornita a seguito di istanza di **accesso agli atti amministrativi (del 5.09.2025), ove emergeva con certezza che l'Istituto "Ravizza" in realtà aveva prontamente, già a gennaio 2024, comunicato all'Ufficio Scolastico territoriale la disponibilità del posto (protocollo n. 322/2024 del 09.01.2024-decreto 5833 del**



03.01.2024) a decorrere dal 1.09.2024 (allegato a doc.6) .

Di conseguenza, in base ai calcoli di cui ai punti precedenti i posti disponibili iniziali avrebbero dovuto essere 104 anziché 103 e, tolti i 95 per accantonamenti dell'anno precedente, ne sarebbero dovuti rimanere n. 9. A tale numero si dovevano aggiungere i n. 2 posti per “*Trasferimenti Provinciali in uscita verso altra tipologia*”, risultandone così disponibili n.11. Di questi 11, n. 1 avrebbe dovuto essere assegnato all'unico docente vincitore di concorso che aveva espresso preferenza per la Provincia di Novara e dei 10 residui, n. 2 posti sarebbero spettati ai c.d. riservisti.

In tal modo sarebbero residuati n.8 posti utili e la Prof.ssa Cavallaro avrebbe quindi avuto certamente diritto alla nomina finalizzata al ruolo.

- **Non v'è dubbio che IL MINISTERO E L'Ufficio Scolastico territoriale abbia “dimenticato” di registrare l'ulteriore posto vacante** e così facendo ha di fatto tolto la possibilità alla Prof.ssa Cavallaro di ottenere una nomina annuale finalizzata al ruolo.

In sintesi:



Lo si ribadisce. Non v'è dubbio che alla Prof.ssa Cavallaro sia stato illegittimamente impedito di essere destinataria di supplenza annuale finalizzata all'immissione in ruolo ex art. 14, comma 1, lettera c) *bis*, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e del dm n. 111 del 6 giugno 2024.

È quindi palese come la Pubblica Amministrazione abbia agito in spregio ai dettami normativi per aver omesso di comunicare tempestivamente la disponibilità di un posto libero e vacante, arrecando così un grave pregiudizio alla Prof.ssa Cavallaro, l'unica, come dimostrato, che avrebbe avuto diritto all'immissione in ruolo.

La Prof.ssa Cavallaro, per il tramite dell'avvocato nominato depositava in data 19.09.2024, istanza di tentativo di conciliazione (docc. 8 e 8A), al fine di poter addivenire ad una definizione stragiudiziale della questione.

L'Ufficio Scolastico territoriale fissava per il 13.11.2024 l'esperimento del tentativo di conciliazione e, in tale occasione, venivano nuovamente rappresentate le doglianze di cui sopra. Come si evince dal verbale (doc.9) **il Ministero ammetteva l'errore e** dalla missiva trasmessa dal Ravizza al Ministero, contenente il decreto di collocamento a riposo, si apprendeva che in effetti la comunicazione era stata tempestiva. L'avv. Nigito chiedeva quindi di ottenere copia della comunicazione, ma ad oggi il Ministero non ha ancora evaso detta richiesta.

Nonostante l'ammesso errore da parte dell'USP Novara il tentativo di conciliazione non aveva buon esito.

A quel punto, dopo numerosi solleciti telefonici, per una questione meramente prudenziale, prima di instaurare il presente giudizio, la Prof.ssa Cavallaro depositava ulteriore istanza di accesso agli atti (docc. 10 e 10A) al fine di verificare se coloro che si trovavano in posizione immediatamente inferiore alla ricorrente fossero riservisti.

Il Ministero rispondeva all'istanza solo in data 20.12.2024. Dall'accesso (doc.11) si poteva evincere che tali candidati non avevano alcun titolo di riserva.

3. SUL DANNO PATITO DALLA PROF.SSA CAVALLARO PER NON ESSERE STATA DESTINATARIA DI CONTRATTO DI SUPPLENZA ANNUALE AL 31 AGOSTO 2025 AI FINI DELL'IMMISSIONE IN RUOLO.

La condotta della Pubblica Amministrazione resistente ha di fatto leso il diritto della Prof.ssa Cavallaro all'ottenimento dell'immissione in ruolo.

In primo luogo, appare doveroso sottolineare, come anticipato, che il Ministero si è rifiutato,



nonostante l'ammissione dell'errore commesso, di definire stragiudizialmente la vertenza in sede di tentativo di conciliazione.

Proprio in tale sede lo stesso Dott. ██████, funzionario delegato del Ministero, diversamente da quanto precedentemente riferito alla ricorrente seppur verbalmente, ammetteva che il posto di sostegno che avrebbe consentito alla Prof.ssa Cavallaro di essere immessa in ruolo e oggetto di doglianza si era in realtà reso disponibile prima del termine delle operazioni di mobilità.

L'Ufficio scolastico ha quindi ammesso di aver erroneamente e tardivamente inserito a sistema la collocazione a riposo per limiti di età (del Ravizza), non rispettando il termine

di cui all'art. 2 del del DM 158 del 31.07.2024 che così recita: *“1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza con l'effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 45.124 posti, e tenuto conto delle istruzioni operative contenute nell'allegato A.”*

Così agendo non è stato computato un ulteriore posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico che sarebbe andato ad aggiungersi tra quelli destinati al conferimento degli incarichi di supplenza finalizzati a ruolo e che avrebbe già dovuto essere presente nel primo bollettino di nomine per le supplenze annuali.

Si evidenzia che il posto libero e vacante di cui si discute non sarebbe comunque potuto essere destinato alle percentuali previste dalla legislazione vigente per le quote di riserva, che già erano state interamente soddisfatte con le operazioni di cui sopra.

Alla luce della suddetta dichiarazione, la Prof.ssa Cavallaro (si veda verbale del tentativo di conciliazione) chiedeva quindi di *“voler porre in essere le operazioni utili a ricostruire l'effettiva sequenza delle operazioni al fine di poter determinare il corretto esito”*.

Tuttavia, il Ministero rispondeva in modo assolutamente generico, affermando che ciò non sarebbe stato possibile a causa delle *“innumerevoli variabili conseguenti alle procedure amministrative antecedenti”*.

Quanto affermato appare però del tutto confutato dalla ricostruzione per come meglio specificata sopra (si veda sintesi).

È quindi evidente come l'Ufficio Scolastico Provinciale, non inserendo tempestivamente il posto disponibile presso l'IPSAR Ravizza abbia pregiudicato senza alcun dubbio il maturato diritto della Prof.ssa Cavallaro ad ottenere l'immissione in ruolo.

Così facendo la P.A. ha agito **in spregio a quanto statuito dall'art. 14, comma 1, lettera c)**



bis, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, norma primaria che, nel caso in esame, è stata violata.

Tale inosservanza normativa si estrinseca nella violazione al diritto alla stabilizzazione della Prof.ssa Cavallaro, la quale, dopo molti anni di servizio ha subito una vera e propria ingiustizia. Lo si ribadisce. **Ciò è pacificamente accaduto a causa di un errore ammesso da parte dello stesso Ufficio Scolastico Provinciale e a cui non ha voluto porre rimedio neppure in sede di tentativo di conciliazione.**

Il posto in questione avrebbe dovuto essere assegnato alla Prof.ssa Cavallaro già dall'inizio dell'anno scolastico 2024-2025, quindi da settembre 2024.

Orbene, si consideri che la ricorrente in questo momento, seppure risulti essere occupata, si trova comunque in una posizione di precariato, svolgendo attività di supplenza presso l'ITI Omar di Novara.

Tale attività, infatti, risulta essere garantita solo fino al 30 giugno 2025, esponendo la ricorrente ad uno stato di forte turbamento e frustrazione; la stessa infatti non solo è stata vittima di una vera e propria ingiustizia, ma si è vista togliere la chances di poter ottenere quella meritata stabilità economica che le avrebbe consentito di poter serenamente mantenere i tre figli minori a suo carico. L'immissione in ruolo avrebbe rappresentato certamente, oltre ad una grande gratificazione a livello professionale e personale, dopo anni di servizio e formazione continua, una meritata sicurezza per il futuro anche familiare.

4. SULLA VIOLAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE (ARTT. 1175 E 1375 C.C) E DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. – SULL'ILLEGITTIMITA' DELLE OPERAZIONI DI NOMINA EFFETTUATE TRAMITE L'ALGORITMO INFORMATICO.

Sotto altro profilo, si evidenzia come la Prof.ssa Cavallaro abbia subito anche un ulteriore pregiudizio, essendo stata destinataria, pur appartenendo alla graduatoria di prima fascia ADSS (docenti specializzati per il sostegno), di una mera supplenza sino al 30 giugno, a fronte dell'assegnazione di una supplenza al 31 agosto assegnata al Sig. Prof. [REDACTED], appartenente alla seconda fascia (docenti non specializzati).

Ciò non solo a causa dell'errore commesso dal Ministero, come sopra meglio rappresentato, ma anche per le anomalie che si sono venute a creare a causa dell'utilizzo del c.d. algoritmo informatico.

In particolare, è noto come il 29 agosto veniva attivato l'algoritmo per le supplenze e in tale



data non risultavano cattedre disponibili fino al 31 agosto, nemmeno per la prima fascia del sostegno, cui apparteneva la Prof.ssa Cavallaro.

Essendo stata, come detto, la ricorrente la prima ad essere esclusa dall'immissione in ruolo, si è trovata costretta ad accettare una supplenza fino al 30 giugno, sicchè il 2 settembre ha preso servizio presso la scuola ITI OMAR di Novara assegnatale, non potendo fare altrimenti.

Come anticipato, solo pochi giorni dopo, cioè il 5 settembre, con il secondo giro di nomine, spuntavano improvvisamente due cattedre al 31 agosto, poi assegnate a colleghi della seconda fascia (non specializzati). Una di queste cattedre era proprio quella dell'Istituto Professionale Ravizza di Novara di cui sopra.

Pertanto, proprio **l'algoritmo utilizzato dal Ministero ha fatto sì che la docente trovandosi costretta ad accettare la supplenza nel primo giro di nomine sino al 30 giugno, sia stata poi di fatto esclusa dagli ulteriori cicli di nomina e pertanto non ha nemmeno potuto essere destinataria di contratto sino al 30 agosto 2025**, che, come detto, è stato paradossalmente assegnato al Sig. ██████████, avente un punteggio di gran lunga inferiore alla stessa e privo di specializzazione.

Ciò a causa del citato e ammesso errore del Ministero, ma anche a causa del **funzionamento dell'algoritmo**.

Sul punto è intervenuta in più occasioni la giurisprudenza. Da ultimo si veda sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, 19 settembre 2024, da cui si evince chiaramente quali siano i rischi connessi all'utilizzo di algoritmi nei processi decisionali automatizzati. Nel caso specifico, un algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) per l'assegnazione delle supplenze ha svantaggiato ingiustamente una docente, dimostrando come anche sistemi apparentemente neutrali possano nascondere *bias* impliciti e produrre effetti discriminatori.

L'algoritmo, infatti, si basa sull'analisi dei punteggi e delle preferenze espresse dai docenti, ma invece di garantire equità nell'assegnazione degli incarichi scolastici, ha finito in moltissime occasioni per penalizzare i docenti, determinando una chiara violazione dei principi di imparzialità e del criterio meritocratico.

Come sostenuto da consolidata giurisprudenza è noto che il sistema processi una sola volta la posizione del docente e, se non attribuisce la sede ad un dato turno di nomina, non riesamina più la posizione dello stesso docente nei successivi turni. Infatti, l'algoritmo, ad ogni elaborazione, "riparte" dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel



turno precedente. Quindi il docente che indica, come la ricorrente, la preferenza per una certa sede e sia risultato assegnatario in primo turno, non viene più ripescato nel turno successivo perché scavalcato da un docente con punteggio inferiore. *“Il che appare frutto di una interpretazione irragionevole, come espresso anche dal Tribunale di Roma con numerosi precedenti, “...non possa ritenersi la legittimità dell'indicata nomina resa possibile dall'applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal Ministero a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che, si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né il generico richiamo operato in comparsa al principio di “imparzialità dell'attività amministrativa e all'imparzialità di trattamento” è stato spiegato per quale motivo sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere” (Trib. Roma n. 628/2023). ...” (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1301/2024 del 26-06-2024)*

“... Infatti, l'amministrazione datrice di lavoro è obbligata, nel conferire incarichi nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), in forza del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: a fronte di un siffatto obbligo contrattuale, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito al puntuale rispetto di detti criteri e principi, con la conseguenza che è onere dell'### datrice di lavoro provare di aver esattamente adempiuto, soprattutto, ove, come nel caso di specie, l'incarico risulti conferito a candidati che occupano una deteriore posizione in graduatoria. ...” (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1301/2024 del 26-06-2024).

Per tale motivo si è affermato che l'intervento correttivo al funzionamento dell'algoritmo da parte della Pubblica Amministrazione è da ritenersi doveroso, anche alla luce dell'obbligo imposto dalla legge alla Pubblica Amministrazione di attivarsi *“per rettificare dichiarazioni ed istanze erronee od incomplete, tramite il cd. soccorso istruttorio che, trovando fondamento negli artt. 6, comma 1 lett. b della Legge n. 241/1990 e 71, comma 3, del DPR n. 445/2000, consente alla pubblica amministrazione di emendare lacune od errori nella fase istruttoria di un rapporto tra P.A. e soggetti privati, che va sempre improntato alla piena e leale*



collaborazione. Né vi è ragione di ritenere che l'obbligo del soccorso istruttorio affievolisca di fronte al fatto che le procedure per la formazione delle graduatorie in esame prevedono l'utilizzo del mezzo informatico, il quale -anzi potrebbe prestarsi a maggiori errori, proprio per gli automatismi che caratterizzano la procedura informatizzata.” cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1301/2024 del 26-06-2024.

Per tale motivo dovrà essere accolta la domanda della ricorrente volta ad accertare il suo diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto sino al 31 agosto 2025 nella sede di preferenza espressa dell'Istituto Ravizza.

Con riserva di ulteriormente integrare e/o argomentare.

Salva ed impregiudicata ogni azione che l'esponente si riserva di assumere nelle sedi competenti a tutela di ogni suo diritto.

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* assistita, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che codesto ecc.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Reiectis adversis

- fissata l'udienza di comparizione delle parti, e previa eventuale disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo, Voglia così disporre:

1. In via principale:

- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito- Ufficio Scolastico Provinciale di Novara per non aver conteggiato l'ulteriore **posto vacante tra le disponibilità iniziali di cui alla tabella riassuntiva posti iniziali disponibili trasferimento di scuola secondaria di secondo grado delle mobilità della Provincia di Novara e pertanto per non aver registrato a sistema informativo il contingente assunzionale corretto e necessario sulla Provincia di Novara;** per l'effetto accertare il diritto della ricorrente alla nomina fino al **31 agosto 2025** finalizzata all'immissione in ruolo ex art. 14, comma 1, lettera c) *bis*, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, con effetto giuridico ed economico decorrente dal 1 settembre 2024 e con ogni altra conseguente statuizione ed indi ordinare e condannare le Amministrazioni intimare, ciascuna per la propria



competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo determinato sino al 31 agosto 2025 finalizzata all'immissione in ruolo per la classe di concorso ADSS, attingendo alle graduatorie GPS I fascia ADSS nella Provincia di Novara, con decorrenza dal 1 settembre 2024;

In subordine

- condannare le Amministrazioni intimate, anche in via equitativa, e secondo le più opportune valutazioni del Giudicante, al risarcimento del danno derivante dalla perdita dell'intera annualità lavorativa e contributiva (a decorrere dal 1 settembre 2024 sino al 31 agosto 2025) in uno alla perdita di tutti gli emolumenti correlati ai periodi di mancato conferimento di incarico (e pari quantomeno alla mensilità di agosto 2025);

In via ulteriormente subordinata

- Accertare e dichiarare che l'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle supplenze ha prodotto effetti discriminatori e lesivi nei confronti della ricorrente, violando i principi di imparzialità, trasparenza e meritocrazia e **conseguentemente** ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara di correggere l'errore amministrativo e disporre la ricostruzione della posizione lavorativa della ricorrente, con pieno riconoscimento dei diritti giuridici ed economici sino al 31 agosto 2025 ovvero - previa integrazione del contraddittorio –ordinare al MIM e alle Amministrazioni intimate ciascuna per la propria competenza l'integrale rinnovazione della procedura con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo determinato sino al 31 agosto 2025.

In ogni caso, condannare le Amministrazioni intimate all'ulteriore risarcimento per i danni morali e professionali subiti, considerando la precarietà e l'ingiusta esclusione, in misura equitativamente determinata dal Giudice.

Con condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dei compensi legali.

Si producono in allegato:

1. contratto I.T.I. "Omar" di Novara;
2. domanda partecipazione procedura Prof.ssa Cavallaro;



- 2A. Domanda con indicazione delle preferenze;
3. graduatoria provinciale ADSS;
4. tabulato riassuntivo per la scuola di secondo grado sostegno-Mobilità Personale Docente di ogni ordine e grado-A.S. 2024-2025;
5. bollettino nomine GPS pubblicato il 21.08.2024
6. documenti allegati all'accesso agli atti amministrativi;
7. bollettino nomine pubblicato il 05.09.2024;
8. ricevuta di accettazione istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione;
- 8A. ricevuta di consegna istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione;
9. verbale tentativo di conciliazione del 13.11.2024;
10. ricevuta accettazione istanza di accesso agli atti amministrativi del 27.11.2024;
- 10A. ricevuta di consegna istanza di accesso agli atti amministrativi del 27.11.2024;
11. documenti forniti a seguito dell'istanza di accesso agli atti amministrativi;
12. autocertificazione Prof.ssa Cavallaro per esenzione dal pagamento del contributo unificato.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Teresa Luana Nigito, procuratore che assiste, rappresenta e difende la Prof.ssa CAVALLARO Liliana, giusta procura versata in atti telematicamente, rileva che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla nomina fino al **31 agosto 2025** finalizzata all'immissione in ruolo ex art. 14, comma 1, lettera c) bis, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Ciò implica che tutti i soggetti inseriti nella graduatoria **ADSS A.S. 2024/2025 I e II FASCIA** dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Novara potrebbero essere portatori di un potenziale interesse contrario in quanto concorrenti nella procedura di conferimento degli incarichi di supplenza finalizzati all'immissione in ruolo.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nella graduatoria **ADSS A.S. 2024/2025 I e II FASCIA** dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Novara

RILEVATO

-CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;



-CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

-CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

-CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

-CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO INFINE

CHE tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Novara e/o dell'USR Piemonte e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 38.514,03 risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (doc.12).

Salvis iuribus

Borgomanero, Novara, il 11.02.2025

Avv. Teresa Luana Nigito
(Firmato digitalmente)

